

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di settembre 2018

Santa Lucia di Piave, li 04 settembre 2018

Oggetto: : No alle retribuzioni in contanti dal 01.07.2018

Impossibile aggirare l'obbligo di pagamento tracciabile. La nota INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha chiarito che la sanzione in caso di violazione è commisurata al numero di mensilità per le quali si è protratta e non in base al numero dei dipendenti che coinvolge.

La Legge di Bilancio 2018 dispone il **divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante al lavoratore**, qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro, a far data dal 1.07.2018.

In pratica, da tale data i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione/compenso e ogni anticipo o acconto attraverso la banca o la posta, con uno dei seguenti mezzi:

- **bonifico**;
- **strumenti di pagamento elettronico** (addebito diretto, carte di credito prepagate anche non collegate a un IBAN, purché il datore in tal caso conservi la ricevuta di versamento);
- **pagamento in contanti allo sportello** dove il datore ha un conto di tesoreria con mandato di pagamento;
- **assegno** al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un delegato;
- **libretto del prestito** solo per il pagamento delle retribuzioni dei soci lavoratori di cooperativa che siano anche prestatori, a condizione che tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio e il versamento sia documentato nella lista pagamenti sul libretto.

Questa disposizione si applica, come detto, a **qualsiasi rapporto di lavoro subordinato** ai sensi dell'art. 2094 C.C. (è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore) a prescindere dalla modalità di svolgimento e dalla durata, quindi per il tempo determinato e indeterminato, lavoro intermittente, apprendistato, ecc. e si applica anche ai contratti di collaborazione coordinata continuativa e ai contratti di lavoro stipulati dalle cooperative coi propri soci. **Non si applica** invece, ed è quindi ancora possibile conferire retribuzioni in contanti a:

- rapporti di lavoro con le **P.A.**, ossia tutte le amministrazioni dello Stato: Istituti, scuole, università, Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, aziende del SSN, ecc.;
- rapporti di lavoro domestico;
- **compensi** da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo occasionale.

In caso di violazione dell'obbligo, si applicano **sanzioni amministrative** da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Si può avere una riduzione a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, quindi 1.666,67 euro se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Da ultimo la nota ha chiarito che la sanzione non è commisurata al numero di lavoratori interessati dalla violazione, ma al numero di mensilità per cui si protrae la violazione. Facendo un esempio, la sanzione ridotta a 1/3, pari a 1.666,67 euro, sarà pari a $1.666,67 \times 5 = 8.333,35$ euro se il pagamento in contanti viene effettuato per 5 mensilità a 1, 2, 3, n. lavoratori.

La nota, sopra citata, ha inoltre chiarito che la violazione risulta integrata anche quando si utilizzi uno dei mezzi tracciabili ma poi il pagamento non sia realmente effettuato, per esempio quando si revoca il bonifico o quando si annulla l'assegno; quindi è necessario verificare sia il mezzo di pagamento che la sua buona riuscita.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.